

collaborazione. Ed infatti la questione sollevata in più occasioni davanti alla Corte riguardava l'irragionevolezza dei criteri che la conferenza, in base alla legge impugnata, avrebbe dovuto seguire e dietro questa presunta irragionevolezza vi era, in definitiva, l'idea che quei criteri avrebbero pregiudicato alcuni enti in luogo di altri.

Anche la pronunzia oggetto del presente commento ritiene necessario che questa ripartizione sia effettuata dalla Conferenza (in questo caso quella Stato-città ed autonomie) ed addirittura riscontra l'incostituzionalità della legge proprio per la previsione che a ciò abbia provveduto un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno. In questa pronunzia si ritrovano però alcuni spunti a prendere sul serio l'operazione di portare in primo piano, non soltanto formalmente ma anche sostanzialmente, il problema della copertura finanziaria. Secondo la Corte la determinazione del contributo di ciascun ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica deve tener conto della sua specifica situazione finanziaria: e quindi, se la copertura delle minori entrate deve avvenire con risparmi di spesa, è necessario determinare tali risparmi in base alla loro sostenibilità. Nello specifico la legge prescriveva la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, la misura in cui ciò è sostenibile (e quindi la disponibilità della copertura finanziaria delle minori entrate) va valutata (*dice la Corte*) considerando gli effetti di tale riduzione sui servizi ai cittadini e (*si potrebbe precisare*) sulla erogazione dei livelli essenziali di prestazioni. Del resto la spesa per l'acquisto di servizi, nei casi di esternalizzazione delle attività, è sostitutiva della spesa di personale, per cui la riduzione di essa ha un differente impatto sugli enti a seconda del modello organizzativo da ciascuno adottato.

Inoltre, la sentenza in esame, allorché richiede che la riduzione di risorse sia disposta in tempi utili per consentire agli enti di impostare i loro bilanci, sembra lasciare intendere che la sostenibilità dei risparmi va valutata anche su un piano contabile, che non può certo essere circoscritto al momento della predisposizione del bilancio. Altra pronunzia della Corte (sentenza n. 155 del 2016) fornisce lo spunto per affermare che, su questo terreno, diventa rilevante la circostanza che gli stanziamenti di spesa da ridurre siano stati o meno già impegnati.

ANTONIO BRANCASI

SENTENZA (1° giugno 2016) 23 giugno 2016 n. 152 — *Pres.* Grossi — *Red.* Morelli — G.A. — B.S. s.p.a. — *Pres. Cons.* ministri.

[6076/12] Procedimento civile - In genere - Liti temerarie - Possibilità che il giudice, anche d'ufficio, in sede di pronuncia sulle spese, condanni la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte - Asserita irragionevolezza ed arbitrarietà per la mancata devoluzione della somma a favore dell'Erario - Insussistenza - Scelta discrezionale del legislatore non irragionevole - Non fondatezza della questione.

(Cost., artt. 3, 24, 111; c.p.e., art. 96, comma 3).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 3, c.p.c., censurato, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui dispone che in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, anziché a favore dell'Erario. La disposizione censurata ha natura non risarcitoria, ma, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflattive. La norma fa riferimento alla condanna al « pagamento di una somma », segnando così una netta differenza terminologica rispetto al « risarcimento dei danni », oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.; e la sua adottabilità « anche d'ufficio » la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. Ciò posto, la ragionevolezza della soluzione auspicata dal rimettente, secondo il quale la condanna dovrebbe essere disposta a favore dello Stato, non comporta, però, la irragionevolezza della diversa soluzione adottata dal legislatore, e tantomeno ne evidenzia quel livello di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà che unicamente consente il sindacato di legittimità costituzionale in ordine all'esercizio della discrezionalità legislativa in tema di disciplina di istituti processuali, risultando la soluzione prescelta plausibilmente ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico. L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'an o il quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. di una siffatta condotta (ordd. nn. 435 del 2008, 141 del 2011, 138 del 2012) (1).

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 3, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento vertente tra G.A.L.A. di Massimo Lari sas e la Banca Sai spa Capogruppo bancario Banca Sai, con ordinanza del 16 dicembre 2014, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2016.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

RITENUTO IN FATTO. — 1. Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adito Tribunale ordinario di Firenze — premesso che, in ragione della manifesta infondatezza e dello scopo puramente dilatorio di quella opposizione, ricorrevano i presupposti per la condanna dell'opponente al pagamento, oltre che delle spese di lite, della ulteriore «somma equitativamente determinata» di cui all'art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile — ha ritenuto, di conseguenza,

rilevante, ed ha per ciò sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione, «per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui dispone: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”, anziché a favore dell'Erario».

Secondo il rimettente, il censurato art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. avrebbe, infatti, introdotto nel processo civile una fattispecie a carattere sanzionatorio, che si discosterebbe dalla struttura tipica dell'illecito civile, propria della responsabilità aggravata di cui ai primi due commi del medesimo art. 96 e confluirebbe, invece, in quella, del tutto diversa, delle cosiddette “condanne afflittive”, avendo come scopo quello di scoraggiare l'abuso del processo, a tutela dell'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione civile e al giusto processo di cui all'art. 111 Cost. Per cui, ne inferisce lo stesso Tribunale, sarebbe ragionevole — ed in tal senso auspica che questa Corte emendi la disposizione impugnata — «che della condanna derivante dalla lesione dell'interesse dello Stato al giusto processo, che danneggia tutti, si avvantaggi lo stesso Stato e la comunità nazionale che Esso rappresenta e garantisce con la giurisdizione», invece che la parte privata che ha già altri strumenti a sua disposizione per reagire all'abuso della controparte che dirige l'offesa anche nei suoi confronti.

2. È intervenuto, in questo giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della questione, per carente specificazione dei profili di contrasto della disposizione censurata con i parametri evocati; e, in subordine, ne ha contestato la fondatezza.

Secondo la difesa dello Stato, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. sanzionerebbe, infatti, un comportamento che «lede sia l'interesse all'efficienza della giustizia civile, sia quello del privato a non essere coinvolto in una lite temeraria». Per cui il fatto che il pagamento della somma in questione non sia disposto a favore dell'Erario non costituirebbe «una irragionevole estensione a favore della parte privata di una misura ristoratoria posta a presidio del solo interesse pubblico, quanto piuttosto una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funge da deterrente al ripetersi di siffatte condotte».

* * *

CONSIDERATO IN DIRITTO. — 1. Viene all'esame di questa Corte la questione, sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, di legittimità costituzionale dell'art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile «per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui dispone “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”, anziché a favore dell'Erario».

2. Il rimettente richiama in premessa l'orientamento della Corte di cassazione (ordinanza 11 febbraio 2014, n. 3003), per cui la condanna, introdotta dalla disposizione censurata «ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa».

Ne desume che la correlativa funzione non sia, pertanto, quella risarcitoria — del danno subito (e comprovato) dalla parte vittoriosa, (funzione questa) assolta dalle disposizioni di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 cod. proc. civ. — bensì quella, ulteriore, di «presidiare il processo civile dal possibile abuso processuale [e] di soddisfare l'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione». Atteso che non potrebbe contestarsi che il «promuovere azioni (o resistervi con difese) manifestamente emulative, vada a costituire una massa di giudizi del tutto evitabili, addirittura indebiti se riguardati nell'ottica del giusto processo e della sua ragionevole durata, che costituiscono a loro volta un potente fattore di rallentamento delle altre controversie non altrettanto banalmente caratterizzate».

Il rimettente trae da ciò, quindi, argomento per sostenere che «Se, mediante lo strumento della sanzione officiosa dell'abuso processuale, tale e di tale rango è l'interesse presidiato dall'art. 96, comma 3, [...] non si vede perché la medesima disposizione di legge preveda la condanna ad una somma equitativamente determinata della parte soccombente a favore della controparte vittoriosa anziché all'Erario, dal momento che la parte privata risulta già munita di adeguata protezione per il risarcimento del danno che la condotta abusiva del contraddittore abbia ad essa arrecato, cui corrisponde uno specifico diritto di azione».

La disposizione impugnata evidenzerebbe, dunque, un profilo di «intrinseca irragionevolezza ed arbitrarietà nella modulazione dell'istituto processuale», al quale potrebbe, appunto, porsi rimedio solo con la richiesta pronuncia (che il giudice *a quo* definisce «additiva», ma che sarebbe in realtà) «sostitutiva», che ne dichiari l'illegittimità costituzionale nella parte in cui la condanna di che trattasi è disposta «a favore della controparte» (vittoriosa) «anziché a favore dell'Erario».

3. Alla stregua di quanto precede (e per quanto anche in narrativa riferito) è innegabile che l'ordinanza di rimessione abbia adeguatamente argomentato il *vulnus* che sospetta arrecato, dal denunciato art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., agli artt. 3 e 111, in connessione all'art. 24 Cost., in ragione della prospettata irragionevolezza della scelta legislativa che, seppur direttamente pertinente al parametro dell'art. 3 Cost., inciderebbe indirettamente, a suo avviso, anche sugli obiettivi del giusto processo di cui agli artt. 111 e 24 Cost.

L'eccezione di inammissibilità della questione, formulata dalla difesa dello Stato adducendo un difetto di motivazione a tal riguardo, non è, perciò, suscettibile di accoglimento.

4. Nel merito la questione non è fondata.

4.1. L'impugnato terzo comma è stato, come è noto, aggiunto all'art. 96 cod. proc. civ. (sotto la rubrica «Responsabilità aggravata») dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

Nel disegno di legge presentato nella precedente legislatura, la condanna della parte soccombente era stata, appunto, correlata alle fattispecie di responsabilità aggravata con l'espresso richiamo alle ipotesi previste dai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. Nel progetto poi tradottosi nella legge n. 69 del 2009 è stato invece soppresso il collegamento con i primi due commi della norma, prevedendosi, inoltre, che la condanna (raccordata alla «pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91») possa essere emessa «in ogni caso» e «anche d'ufficio».

L'intervento legislativo muove dalla constatazione che l'istituto della responsabilità aggravata, pur rappresentando in astratto un serio deterrente nei confronti delle liti temerarie e, quindi, uno strumento efficace di deflazione del contenzioso,

nella prassi applicativa risultava scarsamente utilizzato a causa della oggettiva difficoltà della parte vittoriosa di provare il danno — segnatamente in ordine al *quantum* — derivante dall'illecito processuale. Preso atto di siffatta situazione, il legislatore, nell'intento di frenare l'eccesso di litigiosità che affligge il nostro ordinamento ed evitare l'instaurazione di giudizi meramente dilatori, ha quindi introdotto questo peculiare strumento sanzionatorio, che consente al giudice di liquidare a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, una somma ulteriore rispetto alle spese del giudizio.

Contestualmente all'introduzione della norma in discorso, è stato abrogato il quarto comma dell'art. 385 del codice di procedura civile (in precedenza aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 recante «Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80») che — al fine di «disincentivare il ricorso per cassazione» (così Corte cost., ordinanza n. 435 del 2008) — stabiliva che «la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave». Ciò che induce a ritenere che la legge di riforma abbia in tal modo voluto elevare (sia pur con talune varianti) a principio generale il meccanismo processuale predisposto per il procedimento di cassazione, facendolo rifluire in una disciplina valevole per tutti i gradi di giudizio.

4.2. La nuova disposizione, probabilmente anche a seguito delle ricordate modifiche apportate nell'*iter* legislativo, non è risultata di agevole lettura.

Oltre che sui (non compiutamente) definiti suoi presupposti applicativi, la dottrina e la giurisprudenza di merito si sono soprattutto divise sul punto se la condanna della parte soccombente contemplata dal comma terzo dell'art. 96 cod. proc. civ. sia riconducibile allo schema della responsabilità aquiliana ex art. 2043 del codice civile — e quindi abbia valenza, anch'essa, risarcitoria del danno cagionato, alla controparte, dalla proposizione di una lite temeraria — ovvero risponda ad una funzione (esclusivamente o prevalentemente) sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti.

4.3. Al riguardo, questa Corte concorda con la prospettazione del Tribunale rimettente — che rimanda, a sua volta, all'esegesi della Corte regolatrice — sulla natura non risarcitoria (o, comunque, non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria, con finalità deflative, della disposizione scrutinata.

Depongono in questo senso, oltre ai richiamati lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali.

La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al «pagamento di una somma», segnando così una netta differenza terminologica rispetto al «risarcimento dei danni», oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente), inoltre, collegata al contenuto della «pronuncia sulle spese di cui all'articolo 91»; e la sua adottabilità «anche d'ufficio» la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici.

Può, quindi, convenirsi con il giudice *a quo* anche là dove conclusivamente egli considera che «la condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c. per l'offesa arrecata alla giurisdizione, che deve manifestare e garantire la ragionevole durata di un giusto processo, in attuazione di un interesse di rango costituzionale intestato allo Stato», potrebbe «ragionevolmente» essere disposta a favore di quest'ultimo.

4.4. La ragionevolezza della soluzione auspicata dal rimettente non comporta, però, la irragionevolezza della diversa soluzione adottata dal legislatore del 2009, e tantomeno ne evidenzia quel livello di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà che unicamente consente il sindacato di legittimità costituzionale in ordine all'esercizio della discrezionalità legislativa in tema di disciplina di istituti processuali (*ex plurimis*, ordinanze n. 138 del 2012, n. 141 del 2011).

La motivazione, che ha indotto i redattori della novella a porre «a favore della controparte» l'introdotta previsione di condanna della parte soccombente al «pagamento della somma» in questione, è, infatti, plausibilmente ricollegabile — e non è mancato, in dottrina, chi l'ha così ricollegata — all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico.

L'istituto così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'*an* o il *quantum* del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ.

Analoga funzione sanzionatoria (e, concorrentemente, indennitaria) era, del resto, attribuibila alla condanna del ricorrente (o resistente) in cassazione, con colpa grave, prevista dall'abrogato art. 385 cod. proc. civ. (sullo schema del quale risulta modellato il comma terzo dell'art. 96 cod. proc. civ.). E non è privo di rilievo che anche quella norma riflettesse una opzione del legislatore identicamente volta a porre a disposizione del giudice — *id est* della Corte di cassazione — lo strumento di una condanna «anche d'ufficio» della parte soccombente (che temerariamente avesse proposto il ricorso o vi avesse resistito) al pagamento di una somma, equitativamente determinata, «in favore» pur sempre «della controparte», e non già dell'Erario.

4.5. La novella del 2009 — che ha, come detto, esteso, sia pur con marginali varianti, a tutti i gradi di giudizio lo strumento deflattivo prima riferito alla sola fase di legittimità — non presenta, dunque, connotati di irragionevolezza, ma — come correttamente osservato dalla difesa dello Stato — riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta.

Da qui, appunto, la non fondatezza della questione sollevata dal Tribunale *a quo*.

P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, terzo

comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

(1) A commento della decisione pubblichiamo un'osservazione del prof. Ferruccio Auletta.

L'ibridazione dell'«agire in giudizio»: «tutela dei propri diritti», «autonoma iniziativa [...] di interesse generale» e principi costituzionali di equilibrio del bilancio e di sussidiarietà.

1. Una questione seria, si direbbe, risolta secondo uno stilema argomentativo non nuovo (né praticato soltanto dalla giustizia costituzionale) ma che incontra tendenze recenti e temi (questi sì, invece) nuovissimi che stimolano le riflessioni più che la decisione in sé.

Il giudice rimettente aveva raccolto dubbi già esposti nella letteratura formatasi dietro l'art. 96, comma 3, c.p.c., dove (per effetto di più modifiche recate dalla l. 18 giugno 2009, n. 69) è infine precipitato il principio per cui «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

I dubbi si erano alimentati per via della ritenuta natura di «vera e propria pena pecuniaria» di tale oggetto di condanna (1) e si erano già espressi facendo notare «che la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato, il che militerebbe in favore della collocazione del nuovo istituto nell'ambito dell'illecito civile, più che del danno punitivo ovvero della sanzione di ordine pubblico» (2).

Più insistenti si erano fatti quei dubbi proprio nei più convinti sostenitori di tali caratteri ultimi, mossi dalla «semplice constatazione» per la quale «se, dunque, un contendente viene sanzionato per aver assorbito le risorse dell'ufficio con difese temerarie, è ragionevole devolvere le somme rimosse all'amministrazione pubblica» (3).

2. Si tratta di una prospettiva corretta, al dire della stessa Corte costituzionale, la quale ne conviene fino a dichiarare apertamente che «la

(1) Cfr., per evincerne la linea evolutiva della giurisprudenza di legittimità, Cass., ord. 22 febbraio 2016, n. 3376; Id. 30 ottobre 2015, n. 22289; Id., ord. 11 febbraio 2014, n. 3003; Id., 27 febbraio 2013, n. 4925; Id., ord. 30 novembre 2012, n. 21570. Una sintesi, estesa anche alle pronunce di merito, è curata da FIENGO, *La responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.*, in *Corr. giur.* 2016, 115 ss. Sulla sentenza qui in commento si v. ASPRELLA, *L'art. 96, comma 3, c.p.c. tra danni punitivi e funzione indennitaria*, in *Corr. giur.* 2016, 1588.

(2) A.F. ESPOSITO, *Questioni risolte e questioni ancora controverse in tema di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.*, in *Giur. merito* 2012, II, 2373; cfr. CORDOPATRI, *Ancora sull'art. 96, comma 3, c.p.c. e sull'abuso del processo*, in *Corr. giur.* 2012, 214 ss.

(3) LUPANO, *Il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. a tre anni dall'introduzione: orientamenti giurisprudenziali ed incertezze sistematiche*, in *Corr. giur.* 2013, 998.

condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c. per l'offesa arrecata alla giurisdizione, che deve manifestare e garantire la ragionevole durata di un giusto processo, in attuazione di un interesse di rango costituzionale intestato allo Stato, potrebbe "ragionevolmente" essere disposta a favore di quest'ultimo ».

Ciò che la Corte ha inteso smentire è, piuttosto, quell'accentuazione posta da altri commentatori sui « valori costituzionali » implicati dall'alternativa di far « versare nelle casse dello Stato » (4) l'ammontare dovuto; infatti, « la ragionevolezza della soluzione auspicata [...] non comporta, però, la irragionevolezza della diversa soluzione adottata dal legislatore del 2009, e tantomeno ne evidenzia quel livello di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà che unicamente consente il sindacato di legittimità costituzionale in ordine all'esercizio della discrezionalità legislativa in tema di disciplina di istituti processuali » (5).

Questo giudizio (6) appare saggiamente inteso, sul piano dei valori in gioco, a sfuggire al manicheismo al quale è talvolta incline l'interprete che si confronta con la legge ordinaria e pratica l'opzione tra alternative nette e distanti: viceversa, la misura della correttezza di una scelta sul piano costituzionale conosce una continuità di scala e ammette spostamenti verso differenti posizioni finanche infinitesimali. Nel caso di specie, pare ammettersi in ultimo una vera e propria ibridazione delle tecniche di protezione del diritto particolare con quelle per la reintegrazione dell'interesse generale.

3. La posizione di finale assestamento del Giudice della legge pare aver preso le più remote mosse dalle tesi di chi aveva opinato nel senso che « *anche* allo Stato quindi dovrebbe più correttamente essere indirizzata la somma stabilita dal giudice », ovvero che il costo dell'abuso processuale « deve essere ripagato *non solo* alla parte ingiustamente coinvolta nella lite, *ma anche* all'apparato della giustizia, che ne ha sopportato le conseguenze », quindi

(4) MORANO CINQUE, *Promozione del giudizio per "motivi pretestuosi": malafede processuale, abuso del processo e lite temeraria*, in *Resp. civ. e prev.* 2015, II, 1179.

(5) Del resto, CEDU 18 ottobre 2011, Petrovic c. Serbia, riconosce la legittimità, da parte degli ordinamenti nazionali, di sanzioni civili connesse a condotte di abuso processuale.

(6) Si tratta di uno stilema argomentativo riconoscibile, specie considerando l'estrazione del Giudice redattore, nella giurisprudenza della Corte di cassazione che si riferisce, per es., all'esclusione del sindacato sugli atti amministrativi (« per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice all'atto amministrativo non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni »: Cass., 29 agosto 2006, n. 18661) o all'ammissibilità di quello sulla motivazione degli atti giudiziari (Cass., 23 dicembre 2015, n. 25927: « In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che denunci, quale vizio di motivazione, l'insufficiente giustificazione logica dell'apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove, non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l'unica possibile »).

promuovendo *de iure condendo* di « indirizzare parte dell'importo dovuto dal soccombente *ex art. 96, comma 3, c.p.c.* anche allo Stato » (7).

In altri termini, si era affacciata in dottrina l'idea che la soluzione *qua utimur* fosse non tanto da cancellare, quanto da portare a compimento *più* conveniente (entro uno spettro governato in ampiezza da discrezionalità politica), in tal modo riconoscendole però quel minimo e intimo valore che la Corte ha infine preservato con la sentenza di non fondatezza della questione (8). Infatti, « l'istituto [già] così modulato è suscettibile di rispondere [...] *anche* ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch'essa da una temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l'*an* o il *quantum* del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. ».

Se tanto basta alla Corte per escludere di *dover* sostituire lo Stato alla parte, invero essa stessa non assolutamente immeritevole dell'attribuzione, nella destinazione dell'ammontare pecuniario liquidato dal giudice, tuttavia quel tanto non esaurisce le oggettive basi economico-razionali di tale decisione, la quale si conclude assumendo che l'opzione legislativa sostanzialmente, in sintesi, « una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato, nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta ».

Ed ecco il punto nuovo, meritevole di suscitare riflessioni a dispetto del naturale contenimento argomentativo della Corte costituzionale: la componente di deterrenza da condotte processuali indegne della protezione giudiziaria — deterrenza che rimane insita nella sanzione comminata contro il loro autore — può risiedere non irragionevolmente in una pretesa (se non) della (ma almeno condotta dalla) parte avversaria. È questo, in fondo, il precipitato di quell'elemento riferito (dalla Consulta) alla « motivazione, che ha indotto i redattori della novella a porre “a favore della controparte” l'introdotta previsione di condanna della parte soccombente al “pagamento della somma” in questione[;] è, infatti, plausibilmente ricollegabile — e non è mancato, in dottrina, chi l'ha così ricollegata (9) — all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente,

(7) SALVATORI, *Tra abuso del diritto e funzione punitiva: una lettura ricognitiva dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e prospettive de jure condendo*, in *N. giur. civ. comm.* 2015, II, 638 ss.

(8) Non già di « inammissibil[ità] », come si legge nelle Osservazioni di D'ALESSANDRO, in *Foro it.* 2016, I, 2643 (l'autrice si era già occupata del tema: cfr. *L'enigmatico ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.: responsabilità aggravata o « condanna punitiva »?*, in *Danno e resp.* 2012, 585 ss.).

(9) A fronte di posizioni sereditanti il profilo — v. DELLA MASSARA, *Terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ.: quando, quanto, perché?*, in *N. giur. civ. comm.* 2011, II, 72, che ritiene « resti secondario a vantaggio di chi vada la condanna »; ma anche DESIATO, *Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.: una possibile interpretazione*, in *Giur. it.* 2015, 865 ss., e VACCARI, *L'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.: profili applicativi e prospettive giurisprudenziali*, in *N. giur. civ. comm.* 2011, II, 73 ss. svalutano o pretermettono completamente la relazione tra sanzione e destinazione

allo strumento deflativo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico ».

4. Sembra in tal guisa convalidato il ricorso recente alle tecniche di c.d. *overdeterrence* le quali sono ormai penetrate nello strumentario dell'analista delle inefficienze del processo civile (10): l'intuizione secondo la quale — anziché ostacolare *tout court* l'ingresso nel circuito giudiziario — sia piuttosto l'innalzamento del livello di rischiosità per una parte dell'intrapresa giudiziaria ciò che può contribuire a restituire dimensioni accettabili al fenomeno giudiziale riducendone immediatamente il bisogno per via dell'aumento di composizioni stragiudiziali. È quest'idea, in pratica, alla base di numerose iniziative normative (11), nelle quali al potere di tutela civile del singolo viene confidata la capacità di produrre negativi effetti additivi (non simmetrici rispetto alla pretesa fatta valere e all'oggetto del giudizio), viceversa scongiurabili con la più accentuata ricerca di soluzioni negoziate.

Esemplare è l'introduzione delle *sanzioni pecuniarie civili* — per le quali, certo, « il provento [...] è devoluto a favore della Cassa delle ammende » (art. 10) — che vengono (però) « applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno [...], qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa [secondo] le disposizioni del codice di procedura civile » (art. 8 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, recante « Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili »).

Qui, il processo civile da strumento di esclusiva tutela dei diritti di privati viene utilizzato in funzione dichiarata di protezione contestuale di interessi pubblici, a guisa di *outsourcing* dell'azione che avrebbe naturalmente postulato un'iniziativa e una conduzione a cura dell'Autorità. Ma è evidente che, mentre un processo siffatto si carica per l'attore (privato) di allegazioni e conseguenti fasi istruttorie che sole trovano ragion d'essere nell'esigenza degli accertamenti a fini (pubblico-)sanzionatori (12), di contro per il convenuto lo stimolo alla definizione transattiva (dov'è poi veramente

del provento —, viceversa altre hanno annesso specifico significato all'opzione legislativa, come censito anche dalla Consulta (cfr. LUPANO, *op. cit.*, 998).

(10) A « Inefficienza del processo e *overdeterrence* » è stato dedicato uno degli incontri del Dottorato di ricerca dell'Università di Roma Tor Vergata in « Diritto e tutela »: se ne veda il programma degli interventi del 9 giugno 2016 in <http://www.judicium.it>.

(11) Cfr. per un quadro compiuto TERESI, *La sanzione civile tra danni punitivi e misure coercitive*, in *Coordinate ermeneutiche di Diritto civile*², a cura di SANTISE, Torino 2016, 859 ss.

(12) È sufficiente leggere l'art. 5 per comprendere di quali ulteriori e innaturali accertamenti il processo promosso dal danneggiato si deve ineludibilmente far carico: « (Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie) 1. L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) reiterazione dell'illecito; c) arricchimento del soggetto responsabile; d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle

il corrispondente beneficio compensativo dell'attore) si fa elevato, dal momento che, solo evitando la sentenza che definisce la causa intrapresa dal danneggiato, il convenuto si evita il rischio altresì della sanzione pecuniaria civile.

5. Nell'ambito di misure legislative rispondenti ad analoga (non identica) idea (di ibridare, cioè, le forme di tutela dei diritti particolari mettendole al servizio di cause che vanno oltre i « propri diritti », in una sorta di congenita legittimazione straordinaria) si delinea anche una microarea di crescente densità che aggrega figure varie di *private enforcement* in discipline o per interessi superindividuali (naturalmente preservati pure con appropriato *public enforcement*).

È il caso, per es., del risarcimento del danno c.d. *antitrust* (13) che entro il 27 dicembre 2016 la Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 impone di tradurre in diritto interno (14). « Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale danno » (art. 3, comma 1), e « l'interesse delle imprese a evitare azioni per il risarcimento del danno in seguito a una violazione del diritto della concorrenza non costituisce un interesse meritevole di tutela » (5, comma 5). Così, il quadro delineato dalla Direttiva stimola ampiamente la definizione negoziata delle vicende che originano da infrazioni del principio di libera concorrenza assicurando una legittimazione generalizzata all'azione civile, un favore per la prova del danno che si formi in sede di giudizio e, più in generale, una sequela di accidenti di scaturigine giudiziaria che razionalmente non può che indurre l'imprenditore a evitare — finché possibile — l'altrui promovimento della causa.

6. A me sembra, dunque, che l'ammissibilità della figura di un attore privato (più o meno, in tutto o in parte) cointeressato alle sorti dell'ordine pubblico che risulti inciso dalla vicenda sostanziale riguardante le parti in

conseguenze dell'illecito; e) personalità dell'agente; f) condizioni economiche dell'agente ».

(13) A « Il risarcimento del danno *antitrust*. Problematiche e prospettive alla luce della direttiva 104/2014 » è stato dedicato il recente convegno promosso dal Dipartimento di Studi Economici e Giuridici dell'Università di Napoli Parthenope nell'ambito del Dottorato di ricerca in « Il diritto dei servizi nell'ordinamento italiano ed europeo »; e a « Le sanzioni *antitrust* tra deterrenza, regolazione e principi generali » quello ancor più recente promosso dall'omonimo Dipartimento dell'Università degli studi di Reggio Calabria Mediterranea nell'ambito del dottorato in « Diritto ed economia »: se ne veda il programma degli interventi — rispettivamente — del 3 e del 13 maggio 2016 in <http://www.judicium.it>.

(14) L'Atto del Governo n. 350 è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati per il parere il 27 ottobre 2016 quale « Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea ».

causa possa rispondere al programma di ampliamento e messa a punto degli strumenti che rendono lo sfruttamento più razionale ed efficiente di quella risorsa scarsa costituita dalla giurisdizione civile.

Com'è noto, la legge cost. n. 1/2012 ha introdotto la regola costituzionale di «equilibrio» nei bilanci dello Stato, degli altri enti costitutivi della Repubblica e delle pubbliche amministrazioni (artt. 81, 97, 114, 119). E nell'amministrazione della giustizia, non meno che in altri settori, l'obiettivo «non può essere limitato al pareggio formale della spesa e dell'entrata ma deve estendersi [...] alla prevenzione dei rischi di squilibrio» (15). Si tratta, in realtà, di un più articolato obiettivo normativo di «medio termine» (l. n. 243/12, art. 3, comma 2) che è particolarmente arduo raggiungere in un campo caratterizzato, sin dall'origine, da un vero e proprio opponente concettuale del più recente principio, quale la tendenziale infinitezza delle risorse che è presupposta (o logicamente implicata) dall'universalità del servizio giudiziario (civile) voluta dall'art. 24 Cost. (specularmente all'obbligatorietà dell'azione penale prescritta dall'art. 112 Cost.).

Ora, a parte i «livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali» (l. n. 243/12, art. 11, comma 1), le «attività di interesse generale» possono ben spettare, in molti sensi, a quei «cittadini, singoli e associati» sulla cui «iniziativa» confida il «principio di sussidiarietà» (art. 118 Cost. (16)). Sicché, per un'amministrazione condotta «in nome del popolo», deve sicuramente riuscire praticabile che tali «attività di interesse generale» concorrano al raggiungimento di quell'obiettivo di medio termine, purché mai disgiunte da una capacità di vera e propria «iniziativa» del singolo.

Insomma, ad attività di interesse generale in ambito giudiziario devono senz'altro poter concorrere i cittadini, purché contestualmente dotati di autentici poteri di iniziativa, cioè di scelta. In mancanza, la logica dell'equilibrio nel bilancio, quando slegata dal principio di sussidiarietà, indurrebbe a imputare accidentalmente i costi di protezione dell'interesse generale alle sole parti. Il che farebbe odioso, e non «giusto» il processo (17). È sempre la fiscalità generale, invece, e non un litigante particolare, che deve farsi carico di quella protezione.

FERRUCCIO AULETTA

(15) Corte cost., 25 ottobre 2013, n. 250.

(16) *In parte qua* non inciso dall'art. 32 testo del disegno di legge di riforma costituzionale approvato dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016.

(17) Cfr., se vuoi, il mio intervento su *Equilibrio del bilancio e amministrazione della giustizia*, in www.judicium.it.